



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| dott. Paola Montanari | Presidente |
| dott. Antonella Allegra | Consigliere |
| dott. Luisa Poppi | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1090/2020** promossa da:

Controparte_1 e **CP_2** on il patrocinio dell'avv. **Avvocato_1**

ATTRICE

contro

Controparte_3, con sede in **Luogo_1**
[...], **Indirizzo_1**, **Indirizzo_2**, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. **Avvocato_2** e l'avv. **Avvocato_3**

CONVENUTA

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale n.1/2020 cron. n.1877/2020, emesso dal Collegio Arbitrale in
data **Data_1**, costituito in **Lg_2**, **Indirizzo_3**, nelle persone degli arbitri, avv. [...]

Avvocato_4 in qualità di Presidente e arbitro, Avv. **Avvocato_5** e Avv. **Avvocato_6** in
qualità di arbitri, a definizione della controversia insorta tra **Controparte_3**
[...] in liquidazione e **Controparte_1** E **CP_2**

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER PARTE ATTRICE:

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta impugnazione e dei motivi dedotti a fondamento della stessa, dichiarare nullo, ovvero comunque annullare il lodo arbitrale rituale oggetto del presente gravame (meglio individuato e precisato in epigrafe del presente atto),



nonché ove siano ritenuti sussistenti i presupposti ipotizzati dall'art. 830, 2 co., c.p.c., dichiarare inammissibile e comunque respingere, siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto, ogni pretesa avversaria di cui al ricorso per la nomina del collegio arbitrale.

Con vittoria di spese, compenso professionale, con maggiorazione forfettaria 15%, IVA e CPA come per legge, inerenti al presente grado di impugnazione, da distrarsi al sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non aver percepito il compenso professionale relativo al presente giudizio.”


PER PARTE CONVENUTA:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni tutte esposte nella presente memoria difensiva, in via principale respingere l'impugnazione e le domande tutte svolte da E in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, in quanto inammissibili, illegittime, infondate e non provate o come meglio e confermare la validità del lodo arbitrale n.1/2020 cron. n.1877/2020, emesso dal Collegio Arbitrale in data , costituito in , nelle persone degli arbitri, avv. in qualità di Presidente e arbitro, Avv. in qualità di arbitro e Avv. in qualità di arbitro, a definizione della controversia insorta tra in liquidazione e [...] in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, anche del giudizio di impugnazione, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario 15%”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data depositava ricorso al Presidente del Tribunale di Parma per l'instaurazione del procedimento arbitrale ex art. 34, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003 e per la conseguente nomina del Collegio Arbitrale, a cui demandare la decisione della controversia sorta tra il medesimo e nonché i soci illimitatamente responsabili, e , in virtù degli artt. 45 e 46 dello Statuto del .

Nominati i componenti del Collegio Arbitrale, si instaurava il contraddittorio e, all'udienza del , si costituivano e , nonché la società con separati atti difensivi, domandando il rigetto delle domande di parte attrice.



Svolta istruttoria anche con escussione testi, la causa veniva trattenuta in decisione e, in data Data_4, il Collegio Arbitrale emetteva il Lodo arbitrale oggetto della presente impugnazione che così statuiva:

“Il Collegio arbitrale, riunito in conferenza personale in data Data_5, presso lo studio del Presidente del Collegio, in Lg_2 Indirizzo_4, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,

- accoglie l’eccezione di incompetenza proposta dai sig.ri Controparte_1 e Controparte_4 e dichiara la competenza del giudice ordinario, Tribunale di Parma

- accoglie la domanda del Controparte_3 in liquidazione proposta nei confronti della Controparte_1 CP_4 e per l’effetto la condanna in favore del Controparte_3 in liquidazione al pagamento della somma di euro 285.065,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo

- condanna il Controparte_3 in liquidazione al pagamento delle spese legali in favore dei sig.ri Controparte_1 e Controparte_4, liquidate in € 13.000,00, oltre IVA, c.p.a., spese forfetarie 15%, con distrazione in favore dell’avv. Avvocato_1

- condanna Controparte_1 e CP_2 al pagamento delle spese legali in favore del Controparte_3 in liquidazione, liquidate in euro 13.000,00, oltre iva, c.p.a., spese forfetarie 15%, oltre ad anticipazione euro 125,00


- liquida il compenso degli Arbitri e le spese del procedimento come da motivazione, con diritto del Controparte_3 agricola cooperativa in liquidazione alla rivalsa in ragione di quanto anticipato, fermo l’obbligo di solidarietà passiva, per compenso arbitrale e spese del procedimento arbitrale”

Il lodo veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Parma con apposizione della formula esecutiva in data Data_6.

In data Data_7, la Controparte_4 notificava atto di citazione per impugnazione del lodo formulata per i seguenti motivi:

1) VIZIO DI EXTRA/ULTRAPETIZIONE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. (ART. 829, N. 12).

Il Collegio Arbitrale avrebbe accolto l’azione di condanna esercitata dal Controparte_3 in ordine alla somma di € 257.423,23 mutando in modo illegittimo la causa petendi. Infatti, il CP_3 aveva dedotto, a fondamento della propria pretesa, l’indebita “anticipazione” di somme, ricevuta dalla convenuta, da parte di Org_1 attraverso il meccanismo finanziario del factoring, a fronte del latte conferito dalla società CP_1. Secondo la prospettazione attorea, tale “indebito” avrebbe tratto



titolo dall'art. 29 Statuto sociale, che vietava anticipazioni in ordine al latte conferito dai soci prima della vendita e commercializzazione del prodotto trasformato. Tuttavia, il Collegio arbitrale avrebbe sostituito, quale fatto generatore del preteso credito dedotto in giudizio, il presunto illecito contrattuale, alla conditio indebiti effettivamente proposta dal **Controparte_3** : aver sostituito il fatto generatore che identifica l'azione esperita integrerebbe il tipico vizio di extra/ultra petizione che vieta al giudice e, quindi, anche all'arbitro rituale, di mutare la causa petendi.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 101 C.P.C. NONCHE' DEGLI ARTT. 24 E 111, CO. 7, COST. (ART. 829, N. 9 C.P.C.).

Il Collegio avrebbe violato le norme in quanto, non essendo stata mai rilevata né trattata tra le parti la questione relativa alla responsabilità contrattuale della convenuta, esso avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., assegnare alle parti, prima della pronuncia del lodo il termine di cui all'art. 101 c.p.c.


3) **Controparte_5** : VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. (ART. 829, N. 12 C.P.C.)

Il Collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata in limine litis dalla difesa della convenuta, limitandosi a sostenere che i liquidatori avrebbero dato corso ed esecuzione ai deliberati assembleari, volti a posticipare il pagamento ed il corrispettivo dovuto per i conferimenti di latte eseguiti dai soci, e in questo modo avrebbe eluso l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società **CP_1**. Infatti, il socio, non avendo l'assemblea sociale alcun potere dispositivo in ordine ai diritti individuali allo stesso spettanti, non è in alcun modo vincolato alle deliberazioni assembleari che abbiano inciso su tali diritti.

4) VIZIO DI OMISSIONE DI PRONUNCIA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. (ART. 829, N. 12, C.P.C.)

Il Collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciare, in ordine all'eccezione di nullità del decreto di nomina di essi arbitri per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: la richiesta era di nominare arbitri per risolvere sia la controversia insorta tra la **CP_3** e la **CP_1** che tra la **CP_3** e i singoli soci della **CP_4** mentre nel dispositivo il Presidente del Tribunale di Parma ha nominato il Collegio esclusivamente per trattare la prima controversia.

5) CONTRADDITTORIETA' ED **Controparte_6** (ART. 829, N. 4, C.P.C.)



Andrebbe censurato l'accoglimento della domanda di condanna svolta dal CP_3 non solo per l'intervenuta illegittima sostituzione arbitrare, operata in relazione alla causa petendi, ma anche in ragione delle molteplici contraddizioni dispositive in cui il Collegio sarebbe incorso.

In primo luogo, è pacifico che l'azienda sia stata ceduta dal CP_3 a terzi (in data Data_8) e, quindi, ogni ragione creditoria, inerente alla vendita del latte conferito e trasformato, sia stata acquistata dall'acquirente che avrà incassato dai clienti finali i corrispettivi dovuti: dunque, sarebbe illogico parlare di "prezzo provvisorio" del conferimento del latte e della mancata emissione delle "fatture" da parte della CP_4. In tale contesto, anche la ritenuta necessità di un'eventuale delibera che avesse disposto "ristorni", in ordine ai corrispettivi di vendita del latte trasformato, costituisce un ragionamento illogico: una volta che il CP_3 ha ceduto l'azienda a terzi, tale delibera sarebbe stata impossibile. Sarebbe illogico il ragionamento del Collegio che configura "il rapporto fondamentale", "costitutivo" dell'obbligazione "restitutoria" facendo riferimento all'assenza di (previa) delibera di attribuzione dei ristorni ai soci da parte del CP_3, di cui si vi era l'impossibilità giuridica.

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO-ART. 101 C.P.C., 24, 111, CO. 7, COST.

Il Collegio arbitrale, dopo aver provocato il contraddittorio esclusivamente sulla questione inerente la legittimazione della CP_4 in ordine all'eccezione di compensazione avrebbe "depistato e spiazzato la difesa della convenuta", laddove ha poi finito per "accogliere" una controeccezione di pretesa inesigibilità di tale controcredito, sotto un profilo completamente diverso rispetto a quello in effetti posto a fondamento di quest'ultima dal CP_3 attore.

7) CONTRADDITTORIETA' DELLE DISPOSIZIONI ARBITRALI: ART. 829, N. 11 C.P.C.

Il Collegio avrebbe illegittimamente accolto anche la domanda attrice volta al riconoscimento della penale contenuta nella scrittura unilaterale del Data_9, adducendo motivazione a supporto del tutto contraddittoria. Infatti, gli arbitri esordiscono sostenendo non trattarsi di "penale pura", cioè "astratta da qualsivoglia ipotetico danno", per poi ritenere di superare l'eccezione di inammissibilità (e quindi di nullità) nel nostro ordinamento della penale pura, asserendo in modo completamente inconferente che essa accedrebbe "ad uno specifico impegno assunto".

8) OMESSO RILIEVO D'UFFICIO Organizzazione_2 ATTIVA DEL CASEIFICIO ATTORE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 101 C.P.C., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2556 C.C. E 115 C.P.C., ART. 829, N. 12 C.P.C.

Il Collegio arbitrale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la carenza di tale condizione dell'azione. Infatti, la cooperativa attrice aveva dichiarato, fin dall'atto introduttivo, di aver ceduto in data Data_8



l'azienda, senza tuttavia comprovare l'inammissibile "ritenzione" in capo a sé del preteso rapporto giuridico con CP_4 di poi azionato.

Il CP_3 si costituiva con atto in data Data_10 contestando integralmente le domande di controparte, in quanto inammissibili, illegittime ed infondate e concludendo, pertanto, per il rigetto dell'impugnazione proposta.

All'udienza del Data_11 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione del lodo avanzata dalla società Controparte_4

All'udienza Dt_12 le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, senza, per altro, che l'appellante abbia mai provveduto al deposito in giudizio del proprio fascicolo di parte del procedimento arbitrale

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via generale si osserva che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica vincolata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto: *"la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere"* (tra le ultime, Cass. Civ. Sez. I, Data_13 n. 2137).

Ciò premesso, ed esaminando più in dettaglio i motivi di impugnazione, la Corte osserva come i motivi dedotti ai nn. 1, 3, 5 e 7 devono rigettarsi in quanto non rientrano nell'elencazione di cui all'art. 829 c.p.c. (come detto, tassativa): la norma consente la contestazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia solo se *"espressamente disposta dalle parti o dalla legge"*, e la clausola arbitrale di cui all'art. 46, comma 4, dello Statuto dispone che *"Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/03"* (che, a sua volta, dispone che: *"Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano*




conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari"). In altre parole, posto che l'arbitrato non ha riguardato "questioni non compromettibili", né "la validità di delibere assembleari", afferendo, invece, all'accertamento di un diritto di credito del **CP_3** **Controparte_3** nei confronti del socio **CP_1** [...] E **CP_2** le questioni avrebbero potuto essere oggetto di impugnazione solo in quanto errores in procedendo (per come ha sostenuto essere la difesa della parte impugnante).

In realtà, i motivi di impugnazione indicati ai n. 1, 3, 5 e 7 (sopra richiamati e sintetizzati) sono certamente da ascrivere a censure di merito nell'applicazione delle regole di diritto. In particolare, il primo motivo attiene al diverso inquadramento giuridico asseritamente effettuato dal Collegio della causa petendi sottesa alla domanda, il terzo è relativo all'eccezione di compensazione e i motivi quinto e settimo -per quanto formalmente ricondotti nell'alveo dei nn. 4 e 11 dell'art. 829 c.p.c., nel contenuto, entrambi argomentati per contraddittorietà ed illogicità delle disposizioni arbitrali-, in realtà, sono da ritenersi censure riguardanti questioni strettamente il merito (come l'inquadramento giuridico della clausola penale).

Per quanto riguarda il vizio di cui al n. 9) dell'art. 829 c.p.c. comma 1 -lamentato nei motivi n. 2 e 6-, si osserva che la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. n. 18600 del **Data_14**, Cass. n. 15612 del **Data_15**). Il vizio lamentato, invece, appare solo formalmente dedotto, senza che in concreto siano ravvisabili violazioni al diritto di difesa, posto che alla responsabilità contrattuale della convenuta è stata ampiamente approfondita nel corso del giudizio.

Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 829, n. 12 c.p.c., per aver il Collegio Arbitrale omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di nullità del provvedimento del Presidente del Tribunale e conseguente nullità degli atti del procedimento arbitrale svolto: in particolare, il pronunciamento sarebbe stato affetto da nullità in quanto il Presidente del Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., non avendo indicato i soci "in proprio", ma solo quali soci titolari della predetta società debitrice. In realtà, nel lodo gli arbitri hanno espressamente preso posizione sull'eccezione in questione, concludendo per la piena validità del



decreto del Presidente del Tribunale, argomentando che ogni eventuale censura avrebbe dovuto essere fatta valere con reclamo ex art. 739 c.p.c. Per altro, l'omissione della dicitura "nonché in solido i soci" nel provvedimento presidenziale di nomina del Collegio Arbitrale, non determina alcuna omessa pronuncia, trattandosi di provvedimento ordinatorio e non giurisdizionale.

L'ottavo motivo di impugnazione attiene l'asserito omesso rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione attiva del **CP_3** attore ai sensi dell'art. 829, n. 12 c.p.c., questione sollevata solo nella comparsa conclusionale nel procedimento arbitrale. A tale proposito la Corte rileva come la norma si riferisca all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri, mentre l'eccezione è stata specificamente esaminata -e rigettata- al punto 6 del lodo impugnato: non può, pertanto, rilevarsi alcuna omissione di pronuncia.

L'impugnazione del lodo deve, quindi, essere respinta sotto ogni profilo denunciato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della controversia, in applicazione del DM 147/22, con i compensi tra medi e minimi in € 12.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso il lodo arbitrale n.1/2020 cron. n.1877/2020, emesso dal Collegio Arbitrale in data **Data_1**, costituito in **Lg_2** così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso del difensore, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge, IVA e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il **Dt_16**.

Il Consigliere relatore
dott. Luisa Poppi

Il Presidente
dott. Paola Montanari